



ALLEGATO TECNICO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2014 **Accordo del 18 marzo 2014**

CIG IN DEROGA

1. TERMINI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA (punto 5.2)

Tutte i datori di lavoro/imprese che intendono ricorrere alla CIG in deroga dovranno presentare l'istanza alla Regione Puglia. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informativo SINTESI entro il 20mo giorno dall'inizio della sospensione lavorativa.

Non sono ammesse le istanze presentate su modulistica e con modalità differenti da quanto previsto dall'Accordo.

Il datore di lavoro interessato direttamente o tramite gli intermediari autorizzati dovrà effettuare la seguente procedura:

- 1) inviare all'INPS un SR100 per l'intero periodo di richiesta di CIG previsto dall'Accordo, vale a dire sino al 30 giugno 2014 (numero dei lavoratori, l'elenco dei beneficiari, periodo e le ore previste nella consultazione sindacale) nelle modalità previste. **Non devono essere inviati all'INPS più SR100 relativi alla medesima richiesta di CIG in deroga.**
- 2) inviare attraverso il sistema informativo SINTESI, ove l'azienda/intermediario è accreditato per le comunicazioni obbligatorie ovvero facendo richiesta di credenziali di accesso nel caso l'azienda/intermediario non sia in possesso (in tal caso dovranno essere richieste al sistema provinciale ove è ubicata l'unità produttiva), la domanda di CIG in deroga **per il medesimo periodo indicato nell'SR100 trasmesso all'INPS.** Nell'istanza si dovrà indicare **obbligatoriamente** il numero di protocollo del modello SR100 rilasciato dall'INPS.
I dati contenuti nel modello di richiesta alla Regione **devono obbligatoriamente essere gli stessi indicati nel modello SR100 inviato all'INPS (numero matricola INPS azienda, numero dei lavoratori e relativo elenco, numero di ore, periodo di intervento).**

3)

- A. IN CASO DI PROROGA DELLA CIG RICHIESTA SINO AL 31 MARZO SENZA ALCUNA INTERRUZIONE TEMPORALE (inizio sospensione 1 aprile 2014) e a condizione che il verbale di consultazione sindacale copra l'intero periodo di proroga richiesto e che non siano modificati il numero, i nominativi dei beneficiari e le modalità di sospensione e/o riduzione:**

il datore di lavoro/intermediario **NON DOVRÀ INVIARE LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA** alla Regione Puglia in quanto **sarà sufficiente solo l'invio telematico attraverso SINTESI** nei termini previsti.

B. IN CASO DI PRIMA CONCESSIONE, INTERRUZIONE TEMPORALE DELLA CIG AL 31 MARZO 2014, MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL NUMERO, I NOMINATIVI DEI BENEFICIARI E LE MODALITÀ DI SOSPENSIONE E/O RIDUZIONE E NELLE SITUAZIONI DIVERSE DAL PUNTO A) PRECEDENTE:

il datore di lavoro/intermediario dovrà inviare alla Regione Puglia - Servizio Politiche per il Lavoro - Via Corigliano 1 ZI - 70100 Bari la seguente **DOCUMENTAZIONE CARTACEA:**

- a. modulo della domanda di CIGD generata dal sistema informativo SINTESI in marca da bollo da Euro 16,00 firmata dal legale rappresentate;
- b. copia del modello SR100 trasmesso all'INPS (vedi punti 1 e 2);
- c. verbale di accordo sottoscritto in sede istituzionale;
- d. per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito con convenzioni stipulate con l'INPS, idonea certificazione rilasciata dall'ente bilaterale di attestazione di aver fruito degli strumenti della bilateralità;
- e. dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativo SINTESI ai sensi del DPR 445 sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- f. dichiarazione generata dal sistema informativo SINTESI, relativa al mancato superamento dei 24 mesi di fruizione della Cassa integrazione nel triennio precedente alla domanda.

Per i lavoratori assunti nel corso del 2013 e 2014 la durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga non potrà superare l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro prima del ricorso alla Cig. A tal fine i datori di lavoro richiedenti dovranno espressamente indicare nella domanda, nonché nell'SR100 trasmesso all'INPS i nominativi di tali lavoratori. La mancata comunicazione di tali nominativi, anche se riscontrata successivamente alla fruizione della cassa comporta la decadenza integrale dal beneficio.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DI PRIMA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI CIG IN DEROGA, il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, **entro 8 gg. dalla data di sottoscrizione dell'accordo (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile)** per presa in carico ai fini della erogazione delle politiche attive.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un per corso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

TALE OBBLIGO NON SUSSISTE NEL CASO DI PROROGA DEL TRATTAMENTO DI CIG IN DEROGA.

MOBILITA' IN DEROGA

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Come espressamente previsto dall'accordo, la presentazione delle istanze di mobilità in deroga relativa al periodo dal 1 gennaio 2014 **È SOSPESA**, pertanto al momento **NON DEVE ESSERE INVIATA ALCUNA ISTANZA**.

Così come indicato nell'accordo, **sarà comunicato dalla Regione Puglia e dall'INPS la data di inizio di presentazione** delle istanze relative:

- alle prime concessioni di mobilità in deroga a partire dal 1 gennaio 2014, nei soli casi e alle condizioni previste dall'Accordo.
- alle **SOLE PROROGHE** che saranno autorizzate dalla Regione Puglia al 31/12/2013 a seguito delle istruttorie positive da parte dell'Inps.

FINO ALLA COMUNICAZIONE DI TALE DATA DA PARTE DELLA REGIONE E DELL'INPS, I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MOBILITÀ IN DEROGA SONO SOSPESI COSÌ COME L'EVENTUALE OBBLIGO DEL LAVORATORE DI RECARSÌ AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI COMPETENZA.

